



COMUNE DI TREVENZUOLO

Provincia di Verona

Via Roma 5 – 37060 Trevenzuolo

Tel. 045/7350018 Fax 045/7350348

e-mail tributi@comune.trevenzuolo.vr.it

PEC: protocollo@pec.comune.trevenzuolo.vr.it

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Allegato alla deliberazione della
Consiglio Comunale n° 13 in data 30/03/2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche

amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Trevenzuolo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ESA- com spa con una quota del 2,60% prima Eco Cisi spa;
2. CISI srl in liquidazione con una quota del 0,54%;
3. Autodromo del Veneto Spa con una quota del 3,53%

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di TREVENZUOLO fa parte:

1. Unione Veronese TartaroTione (Unione di Comuni con il Comune di Erbè)
2. Autorità Ambito Territoriale Ottimale Veronese con una quota del 0,0029%
3. Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici con una quota del 0,40%
4. Associazione G.A.L. della Pianura Veronese
5. Associazione "Strada del riso vialone nano veronese i.G.P."

L'adesione alle suddette partecipazioni, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società **ESA-com spa** con sede in Nogara Via Labriola n° 1

Eco Cisi SpA nasce il 26 luglio 2000 con atto notarile del Dott. Lucio Lombardi di Isola della Scala (VR), in data 25 novembre 2011 ha modificato denominazione sociale in **Esa-Com Spa**

La natura della società è interamente a capitale pubblico, partecipata direttamente da Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico.

La Società ESA-com spa è società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni seguenti: Angiari, Belfiore, Casalcone, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, oltre a CAMVO spa e Amia Verona spa.

ESA-Com SpA ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo di terzi di servizi in materia ambientale.

Ad essa sono affidate attività di:

- raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
- servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)
- servizi complementari anche di pulizia e spazzamento sul territorio dei Comuni gestiti

In ottemperanza alla normativa vigente, **ESA-Com SpA** è affidataria di servizi pubblici locali in "house providing": gli Enti Pubblici, che possiedano una partecipazione al Capitale Sociale della Società, possono affidare ad essa direttamente la gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica, esercitando il c.d. "controllo analogo".

La Società Esa-com spa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Si evidenzia il risultato di esercizio della Società Esa-Com spa:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
293.425,00	279.550,00	572.562,00

La quota di partecipazione del Comune di Trevenzuolo è pari allo **2,60%**, a seguito dell'acquisizione di quote azionarie stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 26.11.2004 a conseguenza di un ulteriore acquisto di quote societarie rispetto alle iniziali.

Il Comune di Trevenzuolo ha affidato alla società Esa-com spa, dalla data di acquisizione azionaria il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale nonché il servizio di gestione, liquidazione e accertamento della nuova tassa rifiuti TARI fino alla scadenza del contratto di gestione del servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti in applicazione delle previsioni di cui al comma 691 dell'art. 1 della L. n. 147/2011 sostituito dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16..

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 10.11.2014 ha stabilito di proseguire con l'attuale contratto di servizio di gestione dei rifiuti fino al 31/12/2030, nuovo termine di scadenza, e comunque fino a che non inizi l'attività il soggetto aggiudicatario dell'affidamento individuato dal Consiglio di Bacino;

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, in quanto la stessa svolge l'attività un servizio strettamente necessario per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Società CISI srl in liquidazione

La Società CISI srl è di proprietà del comune per il 0,54%.

La Società è sottoposta a procedura di concordato di liquidazione con cessione di tutti i beni, con omologa nel mese di dicembre 2011.

Dalla nota integrativa al bilancio abbreviato al 31/12/2013 predisposta dal liquidatore risulta, tra l'altro: *"Sul piano societario CISI non sarà mai in grado di dare nessun beneficio economico sui bilanci dei soci, pena tradire la proposta di concordato; riteniamo sempre sul piano societario e cioè della responsabilità patrimoniale, nemmeno in negativo in quanto a suo tempo, essendo stata sottoposta a procedura, è stata considerata soggetto fallibile e, quindi, dotata dell'autonomia patrimoniale."*

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

2. Società Autodromo del Veneto Spa

Premesso che con Legge Regionale 30 luglio 1999, n. 27 il Consiglio regionale Veneto ha previsto uno studio di fattibilità per l'individuazione del sito più idoneo alla realizzazione di un autodromo regionale dello sviluppo minimo di 3500 metri, tramite la produzione di proposte, e che veniva accolta la proposta presentata da un comitato comprendente i Comuni di Trevenzuolo e Vigasio.

L'art. 3 di suddetta legge regionale, modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 35 del 2004 prevede che:

- la Giunta regionale promuove, per tramite della Veneto Sviluppo Spa e secondo le norme di diritto privato, la costituzione di una società fra enti pubblici e privati denominata "Società Autodromo del Veneto spa" per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'intervento denominato "Autodromo del Veneto", con una quota di partecipazione fino a euro 1.549.370,70. La società così costituita opererà come soggetto per il perseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico oggetto della citata legge.
- **L'intervento di interesse pubblico** denominato "Autodromo del Veneto" sarà realizzato nell'area appositamente individuata dalla pianificazione urbanistica come zona speciale "F", all'interno della quale saranno altresì localizzate le strutture connesse a complementari di intrattenimento, espositive, di ricerca, di servizio, turistico ricettive, produttive nonché commerciali al dettaglio di completamento, che potranno essere autorizzate alla Società Autodromo del Veneto spa di cui al comma 1, dalla Giunta regionale in deroga agli obiettivi di sviluppo e ai limiti dimensionali della grande distribuzione di vendita stabiliti dalla normativa regionale sul commercio.

Il progetto di intervento si realizza su un'area di 4.560.000 mq., dei quali il 40% sul Comune di Trevenzuolo ed il 60% sul Comune di Vigasio, originariamente con destinazione agricola;

La società Autodromo del Veneto srl è stata costituita il 25.06.2001 il cui capitale sociale è stato sottoscritto dalla Veneto Sviluppo Srl e dal comitato promotore per la realizzazione dell'Autodromo Veneto.

Con deliberazione C.C n. 23 del 16.04.2002 il Comune di Trevenzuolo ha approvato la partecipazione alla società Autodromo del Veneto srl volendo perseguire i seguenti obiettivi:

- la costruzione dell'autodromo rappresenta un obiettivo capace di cambiare la fisionomia del territorio e conseguentemente il sistema di vita;
- il Comune non può rinunciare a governare lo sviluppo, soprattutto nell'ottica di salvaguardare la qualità di vita.

Riscontrato che la società autodromo srl è poi diventata Società Autodromo del Veneto spa con atto del 09.09.2004

Valutato come la società Autodromo del Veneto spa sia costituita sulla base della Legge Regionale n. 27/1999, partecipata dalla Regione Veneto per mezzo di Veneto Sviluppo spa al 26,98% con la partecipazione dei Comuni di Trevenzuolo del 12,23% e di Vigasio del 12,23% tali da costituire quali soci pubblici la maggioranza del 51,44% contro una partecipazione privata del 48,56%.

La partecipazione dei soci pubblici, enti territoriali che hanno dedicato a tale iniziativa una percentuale rilevante del proprio sedime territoriale, è l'unico veicolo per il pilotaggio, il controllo e la verifica costante dell'aderenza dell'intervento complessivo al progetto originario ed indi agli interessi della comunità governata che si riconducono, in particolare, a quelli urbanistici, ambientali e di sviluppo sociale della comunità amministrata che gioverà in particolare in termini di verifica del corretto utilizzo del territorio sotto il profilo urbanistico/ambientale, nonché sotto il profilo dello sviluppo sociale in relazione ai possibili vantaggi occupazionali derivanti dagli investimenti futuri e dalla realizzazione del progetto.

L'eventuale uscita dal capitale sociale della società farebbe cadere l'unico presupposto per il quale l'intervento è stato posto in essere e per il quale è stato messo a disposizione un territorio comunale di così grande ampiezza, vanificando decenni di attività procedimentale e provvedimentale amministrativa, creando un danno vuoi agli interessi pubblici sopra indicati, vuoi ai soci privati che nella prosecuzione dell'iter hanno posto un legittimo affidamento, anche affrontando l'incertezza della situazione congiunturale, dei tempi della Pubblica Amministrazione nel dare risposte alle istanze.

Evidenziato inoltre che l'intervento complessivo è oggi rallentato nel suo sviluppo da lungaggini amministrative dovute al mancato rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la realizzazione della viabilità di accesso da parte dei competenti organi superiori, ragione per la quale la società non ha potuto svolgere sinora l'attività per la quale è stata creata e non è ancora andata in utile, mentre i soci privati si dichiarano pronti a investire le risorse necessarie per il completamento dell'operazione, non appena avute certezze sui tempi e condizioni dell'ottenimento delle autorizzazioni.

In conseguenza di tali circostanze la società Autodromo del Veneto spa, pur non avendo subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio e pur non avendo subito perdite di bilancio in conseguenza del quale il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime, la situazione di tale società risulta in perdita.

Si evidenzia il risultato di esercizio della Società Autodromo spa:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013

- 548.587	- 249.442	- 395.447
-----------	-----------	-----------

Verificato però, come la società Autodromo del Veneto spa non abbia finalità elusive del Patto di Stabilità per il fatto di non avere propri dipendenti, per non avere crediti o debiti verso il Comune partecipante, ma soprattutto che l'accordo quadro stipulato il 31.08.2004 tra i soci della società prevede al punto 2.5 esplicita la non ripartizione alle eventuali perdite della società da parte degli enti pubblici, costituendo il presupposto per il mantenimento della partecipazione della società in capo all'ente locale, non costituendo il mantenimento della partecipazione della società in capo all'ente locale, non costituendo il debito societario un peso pro quota sul bilancio dell'ente.

La quota di partecipazione del Comune di Trevenzuolo è pari allo 3,53%, a seguito di una riduzione della % di partecipazione avvenuta in conseguenza di un aumento del capitale a cui il Comune di Trevenzuolo non ha partecipato effettuato con verbale dell'assemblea straordinaria del 17/06/2013.

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 46 del 20/12/2012 avente ad oggetto "Partecipazione nella società autodromo del veneto spa. Determinazioni ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010.

/////